

COMUNE DI CARINOLA

PROVINCIA DI CASERTA

Spedita copia al Comitato Regionale Controllo

Sezione Provinciale di Caserta

il 5 SET 1986

Prot. N. 9727

CO.RE.CO. accusa ricevuta il

diventa esecutiva il

Originale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 82 del 4.7.86

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IDRICO COMUNALE E AGGIORNAMENTO

TARIFFE: PROVVEDIMENTI

L'anno millenovecento ottantasei e questo giorno quattro del mese di luglio alle ore 19.30 nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 27.6.86, n. 6920 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica urgente di prima convocazione.

Presiede la seduta il Sig. **Dr. Antonio Fiorille**

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 20 e assenti, sebbene invitati, n. _____

come segue:

| N. Ord. | COGNOME E NOME | Presenti | | Assenti | |
|---------|-----------------------|----------|--|---------|--|
| | | | | | |
| 1 | FIORILLO Antonio | P | | | |
| 2 | MIGLIOZZI Aldo | P | | | |
| 3 | DI BIASIO Antonio | P | | | |
| 4 | RUSSO Antonio | P | | | |
| 5 | DI DONATO Felice | P | | | |
| 6 | MARRESE Antimo | P | | | |
| 7 | VINGIONE Pietro Paolo | P | | | |
| 8 | DIANA Luigi | P | | | |
| 9 | RUCCO Francesco B. | P | | | |
| 10 | ZANNINI Nevio | P | | | |
| 11 | MIGLIOZZI Antonietta | P | | | |
| 12 | ANFORA Severino | P | | | |
| 13 | TRABUCCO Armando B.G. | P | | | |
| 14 | VERRENGIA Luigi | P | | | |
| 15 | DI LORENZO Massimo | P | | | |
| 16 | VIRGILIO Giovanni | P | | | |
| 17 | DI MAIO Aniello | P | | | |
| 18 | CECERE Giuseppe | P | | | |
| 19 | SCIORIO Domenico | P | | | |
| 20 | ALFIERI Giuseppe | P | | | |

Giustificano l'assenza i Sigg. _____

Assiste il segretario comunale Sig. **Dr. Nicola Laurenza** incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

O M I S S I S

Il Sindaco espone la necessità di apportare delle modifiche al regolamento comunale per la distribuzione dell'acqua potabile in quanto detto regolamento, adottato con delibera consiliare n.79 del 3.4.1980, in alcune sue parti non è più rispondente alle attuali esigenze.

Propone:

- 1) che il costo del contatore per la prima installazione dello stesso sia portato a L. 28.000;
- 2) che ~~ix~~ per ogni sostituzione del contatore, dovuta a rottura siano pagate ~~oltre alle L. 28.000, ulteriori L. 80.000;~~
- 3) che in case di accertate guaste al contatore e di illeggibilità dello stesso, si provveda alla sostituzione previo pagamento delle somme di cui al punto 2 e si provveda, altresì, ad una tassazione forfettaria pari a mc.100 per ogni semestre e frazione di esso in cui il contatore è rimasto guasto o illeggibile;
- 4) che fino a mc.80 di consumo per anno, ogni mc. sia pagato a L.100 (consumo ordinario) e che ogni mc. eccedente gli 80 mc. per anno sia pagato a L.350 (eccedenza);

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITE le proposte del Presidente che diventano oggetto di ampia discussione nella quale intervengono quasi tutti i Consiglieri presenti, con votazione espressa come segue: Presenti 20, Votanti 17, Astenuti 3 (Di Donato-Di Biasio-Vingione) Favorevoli 9, Contrari 8 (P.S.I. e P.C.I.)

DELIBERA

- Approvare, si come approva, le proposte formulate dal Presidente e stabilire che le stesse vanno a modificare il regolamento comunale per la distribuzione dell'acqua potabile;-
Stabilire, altresì, che le norme contenute in detto regolamento ove contrastanti con le modifiche così presente atto apportate, si intendono revocate.-

Dr. Nicola Lauricella

IL CONSIGLIERE ANZIANO

MIGLIORINI

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione viene

affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 16 SET 1986 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 20-9-86

Spedita copia al Comitato Regionale di Controllo - Sezione Decentrata Provinciale - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 Legge n. 530/1947 e dell'art. 59 Legge n. 62/1953. Dal Municipio, li 6 SET. 1986

IL SEGRETARIO COMUNALE

pubblicata all'Albo Pretorio Comunale il giorno Festivo

e contro di essa di Mercato sono state presentate opposizioni.

Spedita copia al Comitato Regionale di Controllo - Sezione Decentrata Provinciale - ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 2° comma Legge n. 62/1953.

Dal Municipio, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto per l'impegno della spesa

IL RAGIONIERE CAPO

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la suesata deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine (1):

ai sensi dell'art. 3 Legge n. 530/1947 ed art. 59 Legge n. 62/1953.

ai sensi dell'art. 59 3° comma Legge n. 62/1953

ai sensi dell'art. 60 2° comma Legge n. 62/1953

ai sensi dell'art. 60 4° comma Legge n. 62/1953

Dal Municipio, li

(1) Cancellare il caso che non ricorre.

REGIONE CAMPANIA

Sezione Provinciale Comitato Regionale di Controllo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Prot. 9496 PRESO ATTO nella seduta del

16-X-86

APPROVAZIONE

IL PRESIDENTE

F.to

P. C. C. IL SEGRETARIO

F.to

P. C. C. IL SEGRETARIO COM/LE CAPO

Dr. A. Giordano



COMUNE DI CARINOLA

C.A.P. 81030 - PROVINCIA DI CASERTA

1.7 -
Delibera
del 1986

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI ACQUA DEL PUBBLICO ACQUEDOTTO

ART. 1

L'acquedotto è di proprietà del Comune di Carinola che lo esercisce direttamente in economia e fornisce l'acqua a chi ne fa domanda secondo le norme e condizioni del presente regolamento.

ART. 2

CONCESSIONE. L'acqua potabile potrà essere concessa ai privati esclusivamente per uso domestico e soltanto lungo le vie nelle quali passa la condotta di distribuzione. Per le case situate lungo strade o piazze non ancora provviste di condotta d'acqua, è in facoltà dell'amministrazione Comunale di concedere la fornitura alle condizioni che riterrà di prescrivere.

L'acqua sarà pure concessa per usi speciali e industriali alle condizioni da stabilirsi per i singoli casi. La domanda non costituisce in diritto il richiedente di ottenere la concessione. Contro un eventuale rigetto, l'interessato potrà proporre i gravami di legge.

ART. 3

DOMANDE. Il richiedente dovrà inoltrare al Sindaco del Comune a norma di legge, specificando la quantità d'acqua richiesta e l'uso che di essa se ne vuol fare. All'atto della domanda dovrà essere effettuato all'Esattore comunale il deposito infruttifero, a garanzia dei canoni d'abbonamento, della somma corrispondente all'importo trimestrale del consumo medio previsto e che in ogni caso non potrà essere inferiore alle £.300.000. Tale deposito sarà rimborsato, dietro presentazione della ricevute di versamento, qualora venga negata la concessione e alla fine della fornitura, sempre che l'utente abbia soddisfatti tutti gli obblighi verso l'Amministrazione Comunale.

Competente a decidere circa l'accoglimento, o meno della domanda, è la Giunta Municipale la quale provvederà sentito l'Ufficio Tecnico Comunale. Avvenuta la concessione, si provvederà alla stipulazione di un regolare contratto le cui spese saranno a carico dell'utente che consistono: spese contrattuali £.12.000 spesa per concessione acqua £.100.000 spese per stampati £.10.000.

ART. 4

DURATA DELLA CONCESSIONE. Ogni concessione avrà la durata di un anno dalla data del contratto relativo e si intenderà tacitamente rinnovata qualora non interven- ga disdetta da una delle parti contraenti tre mesi avanti la scadenza del contratto. L'utente ove non mandi la disdetta nei termini suddetti si intende impegnato per tutto l'anno successivo. Quando condizioni particolari di funzionamento del pubblico acquedotto o periodi di magre eccezionalmente gravi lo richiedano, il Municipio si riserva ampio diritto di sospendere temporaneamente l'erogazione d'acqua ai concessionari senza che per tale fatto spettino indennizzi di sorta ai concessionari stessi.



COMUNE DI CARINOLA

C.A.P. 81030 - PROVINCIA DI CASERTA

ART. 16

Prima di consegnare l'acqua il Comune ha la facoltà di sottoporre tutte le tubazioni interne alla prova di collaudo con pressione di cinque atmosfere.
Per detta prova l'utente pagherà una tassa fissa di £.100.000. La prova verrà ripetuta ogni qualvolta l'Ufficio Tecnico Comunale lo riterrà opportuno.

ART. 17

GUASTI ALLE CONDUTTURE INTERNE Gli utenti hanno obbligo di comunicare all'Ufficio Tecnico Comunale gli eventuali guasti alla diramazione e accessori posti nell'interno della proprietà così pure l'imperfetto funzionamento dei contatori. Tale comunicazione dovrà farsi entro le 24 ore successive al momento del verificarsi del guasto o della imperfezione.

ART. 18

IRREGOLARITA' DI IMPIANTO. Se gli incaricati del Comune nelle loro visite di ispezione, riscontrassero in qualunque parte dell'impianto irregolarità in confronto del presente regolamento, ed in genere opere non autorizzate, contesteranno per iscritto l'infrazione all'utente, il quale dovrà eliminare la irregolarità od inadempienza nel più breve tempo possibile e dovrà sottostare alla applicazione di una multa da £.10.000 a £.100.000. In caso contrario il Comune ingiungerà all'utente l'esecuzione dei provvedimenti richiesti entro un termine fisso, passato il quale avrà facoltà di sospendere senz'altro la fornitura dell'acqua.

ART. 19

GETTI DI ORNAMENTO, IDRANTI, BOCHE DI INCENDIO. in previsione e qualora l'acquedotto possa disporre del carico necessario mediante sopraelevazione dell'acqua, l'Amministrazione Comunale potrà concedere getti d'ornamento, idranti e bocche di incendio.
In tale caso le concessioni saranno regolate nel modo seguente: i getti d'ornamento nei giardini, cortili ecc. si concederanno soltanto a misura secondo la tassazione riportata in tariffa. Le bocche da incendio godranno di una tassazione speciale, però il concessionario avrà l'obbligo di non aprire tali bocche se non in caso di incendio, di conservare intatti i sigilli e, qualora questi siano rimossi o alterati, di darne avviso al Comune entro 24 ore.

Le bocche per innaffiamento (idranti) saranno concesse a misura, oppure a getto libero in relazione a speciale tariffa.

I getti d'ornamento, idranti e bocche da incendio non si concederanno normalmente se gli stabili cui sono destinati non siano per intero provvisti di acqua potabile del Comune.

ART. 20

TARIFFE

a) EROGAZIONE A CONTATORE. Il prezzo dell'acqua consumata sarà pagato così come appreso specificato:

canone fisso £.20.000 trimestrali - consumo per uso domestico fino a mc.150 £.800 al mc - oltre i 150 mc £.1800 al mc. - usi diversi fino a mc.100 £.800 al mc - da mc.101 a mc.200 £.1800 - oltre i mc.200 £.2500 al mc.



COMUNE DI CARINOLA

C.A.P. 81030 - PROVINCIA DI CASERTA

ART. 5

REVOCA DELLA CONCESSIONE. Sarà facoltà del Municipio, ove avvengono infrazioni al presente regolamento, revocare in qualunque momento la concessione, senza perciò essere tenuto a risarcimento o indennizzi di sorta verso l'utente e senza preventiva disdetta.

ART. 6

MODALITA' DI CONCESSIONE. Le CONCESSIONI VENGONO fatte solo ed unicamente per mezzo del contatore fornito dal Comune, a spese del concessionario con riserva da parte dell'Amministrazione di portare al presente regolamento tutte quelle variazioni che s'imporranno con l'adozione di altro diverso apparecchio.

ART. 7

TRAPASSO DELLA CONCESSIONE. Qualora il fabbricato o il negozio provvisto della concessione d'acqua passi ad un altro proprietario, rimarrà integra a carico del nuovo proprietario e a favore del municipio l'obbligazione risultante dall'avvenuta concessione, e tutti i patti e condizioni del presente regolamento.

ART. 8

RESPONSABILITA' DELL'UTENTE VERSO I TERZI. Gli utenti sono sempre ed esclusivamente responsabili verso i terzi di ogni eventuale danno cui potesse dar luogo la collocazione e l'esercizio dei loro impianti.

ART. 9

Se per qualche causa non dipendente dal concessionario il contatore cessasse di segnare o segnasse male il consumo, la tassa da corrispondere verrà determinata sul consumo minimo di 200 mc.

Del. cc n. 82 del 4-7-1986.

ART. 10

Se il concessionario dubitasse del buon funzionamento del contatore potrà chiedere per iscritto al Comune la verifica. Per ottenere la detta verifica l'utente dovrà versare l'importo della relativa spesa e una tassa fissa di £.10.000, le quali saranno restituite integralmente nel caso che il contatore risulti effettivamente guasto.

ART. 11

OBBLIGHI GENERALI DEI CONCESSIONARI. I concessionari assumono i seguenti obblighi:

- a) di non erogare nè permettere che venga erogata acqua in qualunque misura a favore di stabili non specificati nella concessione;
- b) di permettere e facilitare in ogni tempo agli agenti del Comune incaricati l'accesso ai locali per le operazioni di verifiche, controllo e ispezione agli apparecchi e condutture di distribuzione dell'acqua;
- c) di pagare i corrispettivi fissati per la concessione;
- d) di disporre le condutture di presa e il contatore secondo le norme più sotto indicate salvo contrarie disposizioni dell'Ufficio Comunale.



COMUNE DI CARINOLA

C.A.P. 81030 · PROVINCIA DI CASERTA

ART. 12

PRESA E DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA. Il Comune ha facoltà di determinare il luogo di presa e l'ubicazione del contatore all'origine di ogni presa. La condotta dal condotto principale come dai punti delle diramazioni fino al contatore, sarà eseguita dai privati con il permesso scritto e sotto la sorveglianza dell'Amministrazione. La presa o attacco alla condotta Comunale ed il collocamento del contatore saranno invece eseguiti dal fontaniere incaricato dal Comune e la spesa relativa farà carico all'utente concessionario.

ART. 13

UBICAZIONE E POSA IN OPERA DEL CONTATORE. Il contatore sarà posto di regola presso l'ingresso del tubo adduttore dell'acqua nella proprietà privata e nel punto riconosciuto più adatto. I contatori saranno suggellati a cura del Comune. In nessun caso l'utente concessionario potrà manomettere i contatori nè il loro suggello sotto pena della multa di f. 1.000.000 oltre il risarcimento dei danni eventuali e le penalità di legge. La costruzione eventuale della nicchia per il contatore nonchè l'esecuzione di tutte le opere e provviste attinenti a scavi, tagli, muratura, movimento e ricollocamento dei lastrici, modificazioni ecc. compresa l'opera del fontaniere per la posa del tubo sarà fatta dallo stesso concessionario, sulle indicazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 14

PRESA DELL'ACQUA. TUBAZIONI.

- a) Oltre il punto di presa la condotta di distribuzione sia esterna che interna sarà fatta dal concessionario. Il Comune prima di immettervi l'acqua, potrà farla verificare dall'Ufficio Tecnico, ed avrà inoltre diritto di far replicare la verifica dai suoi agenti ogni qual volta lo ritenga necessario nonchè di dettare le norme eventuali per la costruzione o imporne il riattamento con determinati criteri.
- a) subito dopo l'apparecchio di misurazione l'utente dovrà porre un rubinetto d'arresto con scarico. La tubazione susseguente fino alla prima diramazione, dovrà essere di norma del diametro non inferiore a quella in arrivo al misuratore, per assicurare la regolarità del servizio.
- c) I tubi delle condotte devono essere posti in area non fabbricabile per quanto è possibile e a profondità sufficiente in modo da impedire i danni del gelo.
- d) Tutte le tubazioni sia esterne che interne e le diramazioni devono essere in ferro zincato omogeneo ed efficacemente protette.

ART. 15

SERBATOI DOMESTICI. E' vietato l'uso di serbatoi domestici comunicanti con la tubazione stradale, salvo specifica richiesta da parte dell'utente il quale in caso affermativo, dovrà disporre in modo che non sia possibile il vuotarsi della condotta stradale. E' pure vietato immettere il tubo dell'acqua direttamente nel sifone delle latrine per la pulizia necessaria. Volendo usare acqua per tale scopo, l'utente dovrà farla defluire in una vaschetta mediante un tubo la cui bocca di deflusso sia distante verticalmente dal massimo livello dell'acqua nel serbatoio almeno m. 0,20 -



COMUNE DI CARINOLA

C.A.P. 81030 - PROVINCIA DI CASERTA

b) BOCCHE DA INCENDIO:

bocche da 30 mm. canone trimestrale f. 300.000
bocche da 40 mm. canone trimestrale f. 500.000

c) GETTI DI ORNAMENTO:

Valgono le tariffe di cui alla lettera a usi diversi maggiorata del 50%;

d) Bocche da innaffiamento a getto libero:

bocche fino a 20 mm. canone trimestrale f. 500.000
bocche fino a 40 mm. canone trimestrale f. 1000.000

e) RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI, VERIFICHE ecc. da stabilirsi di volta in volta.

ART. 21

MODALITA' DI PAGAMENTO:

a) Il pagamento del canone per il consumo sarà fatto ordinariamente ogni trimestre a rate anticipate. Al relativo importo verrà aggiunta una quota fissa per diritti di riscossione e l'importo della tassa sull'entrata.

b) Le tariffe sopra esposte potranno essere sempre ed inappellabilmente rivedute e modificate con deliberazione del Consiglio Comunale restando in facoltà dell'utente disdire la concessione a termini dell'art. 4 del presente Regolamento.

c) Il pagamento dell'acqua effettivamente consumata sarà dovuto anche in caso che si verifichi una fuga nella condotta privata.

d) L'Utente non potrà reclamare indennità né riduzioni di pagamento nel caso di interruzione di servizio provocata da rottura o guasti nelle opere di presa e nelle condutture pubbliche, qualunque possa essere la durata e l'entità dei guasti.

ART. 22

DISPOSIZIONI DISCIPLINARI: Ogni concessione si intende fatta per un solo fabbricato o casa di abitazione.

L'acqua concessa dovrà essere consumata esclusivamente nel fabbricato per il quale fu richiesta. Resta quindi vietato al concessionario, sotto pena dell'immediata rescissione del contratto e della rifusione dei danni, di farsi, a sua volta, concedente dell'acqua ottenuta, anche dei soli rifiuti, ai proprietari, agli inquilini e ai detentori (sotto qualunque titolo) di altri stabili anche se di sua proprietà.

L'Amministrazione, qualora lo ritenga opportuno, per ogni concessione d'acqua, può sempre stabilire che venga fatta per soli usi domestici.

Tutti i reclami relativi a interruzioni o guasti e in generale all'andamento del servizio, devono essere fatti per iscritto esclusivamente al Municipio.

I reclami fatti verbalmente potranno essere presi in considerazione, ma non impegnano il Comune.

Le diramazioni private esistenti per la presa d'acqua che, a parere dell'Ufficio Tecnico Comunale non offrono le necessarie garanzie di sicurezza, dovranno essere sostituite secondo le disposizioni del presente regolamento.



COMUNE DI CARINOLA

C.A.P. 81030 - PROVINCIA DI CASERTA

ART. 23

Le disposizioni del presente regolamento andranno in vigore il quindicesimo giorno dopo la sua esecutività.